

**DELIBERA 277/2023/CRL/UD del 10/05/2023**  
**Cxxx Exxx S.R.L.S. / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)**  
**(GU14/114393/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del **10/05/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di Cxxx Exxx S.R.L.S. del 23/04/2019 acquisita con protocollo n. 0178443 del 23/04/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, titolare del codice cliente Vodafone n. 7.2173xxx, a seguito dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, con istanza UG14 del 22.05.2019 ha richiesto l'intervento in sede di definizione del Corecom Lazio, contestando la debenza dei costi di recesso anticipato dal servizio, in relazione alla fattura n. AI17118905 del 20.09.2018, in ragione del fatto che il recesso sarebbe avvenuto entro 30 giorni dalla ricezione di una proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto. In particolare, l'utente contesta la voce di € 288,94, addebitata a titolo di penale per recesso anticipato; nonché l'ulteriore cifra di € 207,40, addebitata a titolo di penale per recesso anticipato in relazione al telefono in uso Huawei P10. Si dà atto che l'istante non ha allegato documentazione alcuna. In base a tali premesse, l'istante ha chiesto: i. Lo storno della fattura in relazione ai costi di recesso anticipato.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Vodafone Italia S.p.A., con memoria del 26.06.2019, ha contestato le pretese dell'utente, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'imputazione del costo di recesso anticipato, in considerazione del fatto che l'utente non provvedeva a comunicare alcuna volontà di recedere entro il termine libero di 30 gg, previsto dall'art. 70, co. 4, d.lgs. n. 259/2003, che assicura la disdetta senza costi a seguito di variazione unilaterale delle condizioni di contratto. L'operatore Vodafone Italia S.p.A. ha, quindi, concluso per l'infondatezza dell'istanza e per il conseguente rigetto della stessa.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che la richiesta formulata dall'istante non possa trovare accoglimento, essendo rimasta sguarnita di ogni evidenza documentale. In particolare, l'istante ha omesso di allegare sia la fattura contestata (da cui potersi apprezzare l'imputazione di costi per il recesso) sia di dimostrare l'invio, da parte di Vodafone, di una comunicazione di variazione unilaterale del contratto. Allo stesso modo è rimasto indimostrato il rituale inoltro, nei termini ex art. 70, co. 4, d.lgs. cit., della comunicazione di recesso. Al contrario, l'operatore ha riferito che nessuna comunicazione di recesso giungeva nel termine libero sopra riferito. Si deve altresì rilevare che l'utente, che già aveva omesso di produrre, assieme al formulario UG14, qualsivoglia documento, ha, inoltre, ritenuto di non dover interloquire ulteriormente, non depositando né la memoria di replica alle controdeduzioni dell'operatore, né partecipando all'udienza di discussione fissata. In tal

modo, egli ha completamente omesso di assolvere al proprio onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto rivendicato (art. 2697, co. 1, c.c.).

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. Il rigetto dell'istanza presentata da Cxxx Exxx S.R.L.S. nei confronti di Vodafone Italia Spa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to